



Juris School
Diretta dall' Avv. Giulio Forleo

**GUIDA PER EVITARE
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

CORSO INTENSIVO ESAME AVVOCATO
a cura dell'avv. Giulio Forleo
www.jurisschool.it
www.ildirittopenale.blogspot.com

PREMESSA

La regola dell'anonimato nelle procedure di concorso si impone a garanzia della *par condicio* dei concorrenti, oltreché dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, i candidati sono tenuti a svolgere le prove scritte "senza apporvi sottoscrizioni né altro contrassegno". Tale disposizione pone pertanto obblighi redazionali in capo ai concorrenti, chiamati, attraverso la condotta tenuta nel corso dello svolgimento delle prove, a prevenire ogni possibile vulnus alla garanzia di anonimato.

Di seguito, oltre a identificare cosa si intende per “segno di riconoscimento”, si riporterà una nutrita casistica di situazioni in cui è stata contestata a candidati di concorsi pubblici l'apposizione di segni di riconoscimento.

Come vedrete, in alcuni casi i giudici amministrativi investiti delle questioni hanno ritenuto di dover annullare la prova per violazione della regola dell'anonimato, mentre in altri casi si è valutata irrilevante l'apposizione di segni potenzialmente anomali.

Ovviamente dovrete assolutamente evitare di replicare le ipotesi ritenute pacificamente come segni di riconoscimento (**paragrafo II**).

Con riferimento, invece, ai casi in cui i segni siano stati ritenuti non idonei a rendere riconoscibile l'elaborato (**paragrafo III**) lascio a voi la decisione di utilizzare tali accorgimenti grafici.

Per ragioni di opportunità, sebbene non siano considerati segni di riconoscimento, **sconsiglio** vivamente di redigere **l'intero elaborato in stampatello maiuscolo** e di utilizzare **sottolineature e/o grassetti** per mettere in risalto determinati concetti.

Per quanto riguarda le cancellature è necessario utilizzare **la tecnica dell'interlineatura** (inscrivendo la parola in un rettangolo), la quale permette ai commissari di leggere la parola o la frase che si intende sostituire.

E' anche prudente **non saltare righe, evitare asterischi e note a piè di pagina**.

Si consiglia, inoltre, di iniziare sempre a scrivere dal primo rigo in alto del foglio protocollo.

I) COSA SI INTENDE PER “SEGNI DI RICONOSCIMENTO”?

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato 20.09.2006, n. 5511; Cons. Stato 26.03.2012, n. 1740; TAR Lazio Roma 03.07.2007, n. 5980)

sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l'intenzionalità di rendere riconoscibile l'elaborato.

In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza, la violazione della regola dell'anonimato è sottoposta ad alcune condizioni:

1. ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato mediante un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione;
2. ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o non in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto (Consiglio di Stato sez. V, 26/03/2012, n.1740);
3. la regola dell'anonimato posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa non può essere intesa in modo tassativo e assoluto, con la conseguenza che il principio di segretezza delle offerte si potrà considerare violato solo a condizione che emergano elementi idonei a provare in modo in equivoco l'internazionalità del concorrente di rendersi riconoscibile (Consiglio di Stato sez. III, 17/07/2018, n.4331).

II) ESEMPI DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- costituiscono indebiti segni di riconoscimento innanzi tutto quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè **la firma o il nominativo del candidato**, oppure **la data di nascita**, etc.) e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto (Tar Basilicata, Potenza, 10 gennaio 2012, n. 17; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/11/2009, n.10622);
- **l'uso del c.d. "bianchetto"** da parte del partecipante ad un concorso, per cancellare determinate frasi del testo della prova scritta (Cons. Stato, 3 settembre 2009, n. 5175);
- **l'uso dell'inchiostro verde o rosso** (Cons. Stato, 3 febbraio 1992, n. 102);
- **la scrittura a matita di più fogli di un elaborato** costituisce un segno grafico-redazionale sicuramente anomalo, idoneo a manifestare la volontà del candidato di rendere riconoscibile il proprio elaborato. Del tutto irrilevante è, poi, il fatto che si trattasse della brutta copia, in quanto anche i fogli recanti la brutta copia del compito sono destinati a confluire nella busta contenente l'elaborato del candidato e a fungere da segno di riconoscimento (T.A.R. Roma, sez. I, 08/06/2020, n.6092)
- l'impiego anche parziale di caratteri propri **dell'alfabeto greco** (Cons. Stato, 29 settembre 1999, n. 1208);

- **frasi avulse dall'oggetto della prova e anomale rispetto alle ordinarie modalità di elaborazione del pensiero ed estrinsecazione dello stesso:**

- utilizzo della frase "Big Ben ha detto stop" in un contesto anomalo (Tar Calabria, 24 novembre 2021, n. 2104);

- l'inciso "My name's -OMISSIS-", contenuto nella risposta al quesito di lingua straniera, oggettivamente anomalo e privo di correlazione e attinenza con la domanda sottoposta al candidato; (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 03/08/2021, n. 1581);

- **fare un'abrasione su un foglio** sul quale ciò non è consentito è in astratto sufficiente a renderlo riconoscibile (nel caso di specie, per cancellare un errore, il partecipante aveva procurato una leggera abrasione del foglio delle risposte che doveva essere corretto con sistemi automatici). (Consiglio di Stato sez. IV, 21/09/2020, n.5540);

- alla luce della formulazione generica della traccia (che richiedeva al candidato, assunte le vesti del Sindaco del Comune di Alfa, di redigere il provvedimento amministrativo più idoneo a fronteggiare la situazione ivi descritta), **l'aver introdotto un riferimento puntuale a luoghi e date ma soprattutto l'aver apposto una sottoscrizione, per quanto con nome di fantasia**, configuri una modalità oggettivamente anomala di redazione dell'elaborato concorsuale. A prescindere dalla riconducibilità del nominativo utilizzato all'omonimo esponente politico locale - non univoca, trattandosi di nome piuttosto diffuso nella zona - è innegabile che l'apposizione in calce alla prova scritta del nome e cognome dell'organo redigente appare effettivamente suscettibile di fungere da "contrassegno" utile alla identificazione del candidato e a renderlo riconoscibile. Laddove la controinteressata avesse voluto indicare che l'atto andava sottoscritto, avrebbe potuto (e dovuto) utilizzare espressioni quali "firmato/sottoscritto dal Sindaco di Alfa", adeguandosi alla consuetudine concorsuale di utilizzare diciture generiche per rappresentare graficamente l'idea della sottoscrizione. (T.A.R. Salerno, sez. I, 06/05/2020, n.465);

- l'apposizione nella brutta copia di un **segnalibro adesivo di colore arancione fluorescente** costituisce un segno di riconoscimento, in quanto essa assume un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta (T.A.R. Palermo, sez. III, 24/05/2016, n.1259);

- È legittimo l'annullamento dell'elaborato disposto dalla commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione forense "in quanto **il cartoncino contenente i riferimenti personali della candidata ... non era inserito in busta chiusa**, neppure presente nel bustone contenente l'elaborato". La circostanza che la busta interna fosse aperta (mentre la sua chiusura era preciso onere dell'interessata) costituisce possibile segno di riconoscimento idoneo a giustificare la disposta esclusione dalle prove orali. Né alcun rilievo può assumere la dichiarata non intenzionalità (peraltro oltremodo difficile, se non impossibile, da dimostrare) di quanto accaduto, ovvero la sostenuta ascrivibilità di quest'ultimo a fatto proprio di soggetti diversi dalla candidata. (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 10/11/2014, n.654)

III) ESEMPI DI SEGNI NON RITENUTI DI RICONOSCIMENTO.

- **l'apposizione di cancellature a penna nell'elaborato** è fatto riconducibile ad un'incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l'autore e, per questo, non è configurabile come segno di riconoscimento (Consiglio di Stato sez. V, 26/03/2012, n.1740; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 13/05/2021, n.967);
- **l'indicazione sull'elaborato dell'orario di inizio e fine della prova** non può costituire, in assenza di ulteriori elementi indizianti, causa sufficiente per ritenerlo segno di riconoscimento (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 19/05/2023, n.340);
- non costituisce violazione dell'anonimato la circostanza che un candidato (sui quattro partecipanti) abbia redatto il proprio elaborato **scritto in stampatello maiuscolo**, in quanto, in procedure concorsuali con un ristretto numero di candidati non si potrebbe mai escludere a priori che un componente della commissione giudicatrice venga a conoscenza della calligrafia di un candidato, anche di fronte ad un elaborato assolutamente anonimo. Pertanto, la regola dell'anonimato è osservata anche quando sia mantenuto il segreto documentale, ossia quando manchi agli atti del concorso un qualsiasi elemento che possa consentire il collegamento tra candidati e prove sostenute (Consiglio di Stato, 22 novembre 1996, n. 1394);
- **la numerazione delle pagine dell'elaborato**, per esigenze di ordine nella loro successione (Tar Palermo, 10 aprile 2002, n. 967; Tar Perugia, 23.02.2001 n. 118);
- **l'anteposizione all'elaborato della dicitura «Traccia n. 2»** non presenta un carattere di anomalia tale da comprovare in «in modo inequivoco» l'intenzione del candidato di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione esaminatrice o a un suo componente (T.A.R. Palermo, sez. I, 11/04/2023, n.1201);
- la giurisprudenza ha ritenuto **legittimo** un elaborato in cui vi fossero: un **asterisco** alla fine dell'elaborato; la **prima riga**, dalla seconda pagina in poi, **lasciata in bianco e tutte le pagine numerate in basso a destra con numeri cerchiati**; le prime due righe della prima, della terza e dell'ultima pagina lasciate in bianco; **l'elaborato suddiviso in paragrafi numerati e titolati in stampatello**; alcune pagine con la prima riga lasciata in bianco: tutti segni astrattamente rivelatori dell'autore e tuttavia rientranti in una nozione di normalità plausibile, siccome indice di una semplice meticolosità e diligenza redazionale. (T.A.R. Firenze, sez. I, 27/10/2017, n.1282; Cons. Stato Sez. VI, 31/01/2017, n. 400);
- **l'espressione "brutta copia"** non costituisce concreto segno di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa Commissione, e non è assimilabile ad altri contrassegni idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (T.A.R. Genova, sez. II, 22/07/2016, n.823).